



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 27 maggio 2020 n.93

(Ratifica Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;*
- *visto il Decreto – Legge 30 aprile 2020 n.66 “Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l'emergenza COVID-19;*
- *valutate, in particolare, la necessità e l'urgenza di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 30 aprile 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 22 e 26 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 26 maggio 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Misure generali di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:

- a) è consentito lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio esclusivamente nel rispetto delle regole di cui all'Allegato 1, lettera a) del presente decreto-legge con particolare attenzione al distanziamento sociale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- b) è vietato l'assembramento nei luoghi pubblici o privati;
- c) è fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS;
- d) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l'assenza dal domicilio ovvero la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- e) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. La Biblioteca di Stato è chiusa al pubblico, resta operativa esclusivamente per l'attività di prestito libri da effettuarsi previo appuntamento secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali;
- f) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato sia in territorio che all'estero;
- g) è consentita in forma individuale, o eventualmente con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto, nonché la caccia di selezione e l'addestramento cani nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5;
- h) esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, l'attività sportiva in forma individuale può essere svolta anche in strutture al chiuso (palestre, piscine e similari), con accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e comunque di non più di 1 utente ogni 10 mq. In nessun caso è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti agonisti minorenni dovranno avere l'autorizzazione del genitore o tutore. Restano sospese tutte le discipline sportive collettive. E' fatto obbligo, per le federazioni e società sportive, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nonché il rispetto di apposito protocollo sanitario definito dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie in concerto con il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
- i) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico ritenuto indispensabile dalla Direzione dell'ISS, nonché del personale le cui funzioni siano necessarie a gestire le attività richieste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
- l) sono sospese le cerimonie istituzionali ovvero potranno essere celebrate in misura ridotta a seguito di apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato;
- m) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- n) le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la Diocesi San Marino – Montefeltro;
- o) i servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge.

2. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge, ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti o statutarie, fatte salve le disposizioni di cui al Decreto-Legge 29 marzo

2020 n.56. E' consentito l'utilizzo di sale pubbliche esclusivamente per riunioni di natura istituzionale e amministrativa, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge.

3. Con apposite circolari emanate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni potranno essere disciplinati o precisati i disposti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Mobilità transfrontaliera)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica, salvo che per le seguenti eccezioni:

- a) spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative;
- b) spostamenti per motivi di salute;
- c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione di residenza;
- d) visite ai congiunti.

2. Lo spostamento nei territori oltre confine, ivi compresi quelli delle province italiane limitrofe è consentito limitatamente per le motivazioni di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni negli stessi vigenti.

3. L'ingresso nel territorio della Repubblica di soggetti non residenti o soggiornanti, nel rispetto delle motivazioni di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito solo previo rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto-legge e previo rispetto delle disposizioni di mobilità vigenti nella provincia o regione di residenza.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:

- a) gli spostamenti di cui al comma 1, lettera c), ad eccezione del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, sono ammessi solo con riferimento ai territori delle province italiane limitrofe;
- b) gli spostamenti di cui al comma, 1 lettera d) sono ammessi solo con riferimento ai territori delle regioni italiane limitrofe.

5. I soggetti residenti nei comuni italiani limitrofi, specificatamente autorizzati dalle rispettive amministrazioni locali secondo criteri concordati con le forze di polizia sammarinesi, in casi di stretta necessità legati all'approvvigionamento di generi alimentari, carburante ed altri generi di prima necessità sono autorizzati all'ingresso in territorio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

6. Al fine di favorire il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) con ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni sono stabilite eventuali chiusure anche temporanee di alcuni varchi di confine;
- b) le Forze di Polizia eseguono controlli dinamici sul territorio o sui confini anche acquisendo apposita autocertificazione della motivazione dello spostamento.

7. E' consentito lo spostamento da e verso i territori delle province italiane limitrofe per le attività motorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) e h) nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti.

8. La violazione delle prescrizioni previste al presente articolo è punita con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto-legge.

Art. 3

(Licenze commercio al dettaglio)

1. Sono consentite le attività di commercio al dettaglio, ivi comprese quelle ambulanti, anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definiti all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.
2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all' esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.
3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3.
4. Sono consentiti i mercati all'aperto con merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.
5. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui al presente articolo, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1, Allegato 2, nonché Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 4

(Licenze industriali e artigianali produttive, commercio all'ingrosso)

1. Sono consentite le attività industriali, artigianali produttive e di commercio all'ingrosso anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definite all'articolo 23 della Legge n.130/2010.
2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all' esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.
3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli allegati previsti al comma 4.
4. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui ai precedenti commi, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1 e Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 5

(Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni)

1. Sono consentite le attività di servizi, artigianali di servizi nonché libero professionali anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definite all'articolo 23 della Legge n. 130/2010.
2. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati previsti al comma 14.
3. Sono consentite, a far data dal 18 maggio 2020, tutte le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari). Per tali attività resta, altresì, consentita dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con modalità telefonica e/o telematica, l'attività di vendita di prodotti attinenti all'attività principale (prodotti estetici, olii, creme e similari). E' fatto obbligo all' esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito

l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio. Restano consentite le attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

4. Sono consentite le attività di impresa di manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti presso le abitazioni private fermo restando il rispetto di tutti i presidi di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge. In ogni caso è fatto divieto di prestare tale attività all'interno del domicilio in presenza del soggetto privato.

5. Sono consentite, previa autorizzazione dell'Authority Sanitaria come indicato nell'Allegato 2, punto 3, le attività sanitarie (medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri, veterinari o equivalenti) e le attività di fisioterapia, massaggi, ambulatori e/o poliambulatori specialistici. La superiore autorizzazione non è richiesta per prestazioni a carattere d'urgenza e non procrastinabili, giustificate da evidenze cliniche e comunque supportate da prescrizione medica.

6. A far data dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari con servizio al tavolo, sia all'esterno che all'interno dei locali. Fino alla data sopra indicata e oltre per tali servizi e più in generale per le attività di vendita di generi alimentari resta consentita la consegna a domicilio nonché l'asporto.

7. A far data dal 18 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive, ivi comprese le eventuali attività interne di ristorazione e bar, rivolte ai clienti della struttura. E' sin da ora consentita la possibilità di svolgere attività di asporto e consegna a domicilio nei confronti di clienti esterni.

8. A far data dal 31 maggio 2020 sono consentite le attività di centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, palestre private, scuole di ballo e scuole di danza.

9. E' sospeso il servizio mensa, sino alla data del 31 maggio 2020, ad esclusione di quello sito presso l'Ospedale di Stato il cui accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS, e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.

10. E' consentita l'attività di catering continuativo su base contrattuale.

11. E' consentita l'attività di consegna a domicilio da parte di corrieri e trasporto merci.

12. Sino alla data del 31 maggio 2020 è sospeso il servizio di trasporto pubblico, fatta eccezione per il servizio di trasporto pubblico erogato sulla base di accordi internazionali.

13. Sono consentite le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi. Sono consentite tutte le attività inerenti i cantieri pubblici. Le attività di cui al presente comma devono essere eseguite alla presenza di non più di 1 operaio ogni 10 mq.

14. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui al presente articolo, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1, Allegato 2 relativamente alle licenze di servizi, artigianali di servizi e libero professionali, Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 6

(Disposizioni comuni agli articoli 3, 4 e 5)

1. E' fatto obbligo al datore di lavoro delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare e sul corretto utilizzo degli adeguati presidi per evitare il contagio. E' fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui al presente comma. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute,

possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto-legge. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 del presente decreto-legge.

Art. 7

(Disposizioni comuni agli articoli 4 e 5)

1. I datori di lavoro organizzano i processi aziendali al fine di ridurre, indipendentemente dal lavoro già organizzato in più turni, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda ferma restando l'applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali. Tale disposizione non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Tale disposizione non si applica altresì alle aziende del settore chimico-farmaceutico, a quelle che producono o commercializzano materiale e presidi sanitari utili all'emergenza e a quelle inserite nella filiera che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge.

2. Il datore di lavoro ha facoltà di ottenere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, avanzando apposita attestazione all'Ufficio Attività Economiche. L'attestazione dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge) concretamente adottate dal datore di lavoro. Dovrà inoltre indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso. A fronte dell'invio della superiore attestazione l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Corpi di Polizia, dell'Ispettorato del Lavoro, del Servizio di Prevenzione e Protezione, della Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga. Nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di deroga la stessa dovrà essere revocata.

3. Si attuano, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali, sulla base dell'organizzazione aziendale, si è optato per tale modalità, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.

Art. 8

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Al fine di consentire l'organizzazione dei presidi indispensabili per la ripresa dell'attività ordinaria del Tribunale nonché il recupero dei giorni giuridici compresi sulla base del calendario giudiziario nei periodi di sospensione feriale si dispone quanto segue.

2. Il termine del periodo di ferie giudiziarie straordinario previsto all'articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 66 è prorogato al 24 maggio 2020. Il periodo di ferie giudiziarie si applica ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione, esecuzione pendente o da instaurare nonché alle procedure concorsuali,

fatte salve le ragioni d'urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102.

3. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al comma 2 è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni nonché qualsiasi termine per il compimento di atti, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in cancelleria. Detti termini, ad esclusione degli atti da compiersi in giorni giuridici, ove vengano in scadenza in tale periodo sono prorogati di trenta giorni dalla conclusione del periodo di ferie straordinarie. La sospensione si applica anche ai termini di cui all'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.

4. L'attività di cancelleria e la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati fino al 24 maggio 2020, in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e all'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche, mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica. Dal 5 maggio 2020 è comunque consentita l'ordinaria attività di consultazione dei fascicoli processuali secondo le modalità organizzative emanate dal Dirigente del Tribunale.

5. Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze ed ogni altro incombente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 24 maggio 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all'urgenza. Cessata la sospensione, tali udienze sono fissate d'ufficio dai giudici, anche in deroga ai termini stabiliti dalla legge, nel rispetto dei turni stabiliti dal Dirigente per l'utilizzo dei locali idonei.

6. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 1, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 il giudice può stabilire, previo accordo con le parti, che l'udienza in presenza sia sostituita da un contraddittorio meramente cartolare, mediante deposito di memorie entro il termine dell'udienza originariamente fissata. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

7. Sono escluse dalla sospensione, limitatamente al periodo di ferie giudiziarie straordinario, tutte le attività che, per disposizione del giudice, e in accordo con le parti, possano svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

8. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici i seguenti giovedì 28 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto.

9. La sospensione feriale estiva decorre dal 10 agosto al 6 settembre 2020 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.

10. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che le attività processuali da svolgersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì. Gli accessi degli avvocati saranno regolati con provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente del Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati e Notai.

11. Per facilitare lo svolgimento degli incombenti previsti dal comma 10 si stabilisce che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale del personale amministrativo del Tribunale sia definito dal Direttore della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

12. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale.

Art. 9

(Misure di prevenzione nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale)

1. Con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:
 - a) permane la sospensione dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell'Infanzia. Permane inoltre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nel CFP-UPAL, nell'Università degli Studi e nell'Istituto Musicale, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di svolgimento delle attività didattiche, curricolari e formative a distanza avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 - b) al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
 - c) sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
 - d) le scuole di ogni ordine e grado, il CFP-UPAL, l'Università degli Studi, l'IMS, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico o formativo;
 - e) i competenti organi dell'Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decreto-legge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio;
 - f) i dirigenti scolastici delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Secondaria Superiore ed il Dirigente del CFP-UPAL attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tali modalità dovranno essere definite e verificate nell'ambito del competente Consiglio del Dipartimento Istruzione, da convocarsi con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL;
 - g) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico di cui alla superiore lettera a) nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione;
 - h) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono altresì sospese tutte le trasferte fuori confine di personale dipendente della Pubblica Amministrazione allargata, qualora non sia indispensabile per motivi sanitari, diplomatici o inderogabili esigenze di servizio;
 - i) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere, la riammissione nei servizi socio-educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria.

Art. 10

(Interventi educativi per alunni con disabilità)

1. E' dato mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione, con la collaborazione della Segreteria di Stato per la Sanità per quanto riguarda le garanzie dei presidi, di attivare,

approntando le migliori modalità e fino al termine del corrente anno scolastico, interventi educativi rivolti agli alunni con disabilità, a partire dalle buone pratiche già poste in essere nel periodo di sospensione delle attività in presenza da parte degli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado, con il loro coinvolgimento.

Art. 11

(Disposizioni per evitare il contagio sui luoghi di lavoro pubblici)

1. I Dirigenti e Direttori del Settore Pubblico Allargato hanno l'obbligo di informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare nonché sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute.
2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica e i Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici dotano i propri dipendenti degli adeguati presidi per evitare il contagio ed approntano modalità di verifica, in fase di ingresso nel luogo di lavoro, della presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Ove non sia disponibile il termometro a infrarossi frontale, al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, possono considerarsi valide anche dichiarazioni sostitutive sottoscritte da parte dei lavoratori, sulla base dei modelli adottati dalle competenti Direzioni Generali; in caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive, il datore di lavoro pubblico ha facoltà di effettuare verifiche a campione.
3. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C), tutti i Direttori e Dirigenti sono tenuti ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero istituito presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti.
4. La verifica sulla presenza di sintomi è effettuata anche nei confronti dell'utenza che accede agli uffici pubblici. Anche ai fini di tale verifica si applica quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

Art. 12

(Presentazione di domande, istanze, dichiarazioni verso la Pubblica Amministrazione)

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, dall'articolo 10, comma 5, secondo periodo della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e dall'articolo 3, comma 2 della Legge 20 luglio 2005 n.115 nonché da norme speciali, le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da cittadino o residente o soggiornante in Repubblica, che non abbia la qualifica di operatore economico, si ritengono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge nonché validamente presentate e trasmesse ad un ufficio dell'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio se formate quale documento elettronico ed inoltrate a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione. Alla domanda, istanza e dichiarazione formata e presentata ai sensi del precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 7bis, primo periodo del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

Art. 13

(Obbligo per gli operatori economici di utilizzo della firma digitale e del servizio elettronico di recapito certificato per la presentazione di domande, istanze e dichiarazioni all'Amministrazione)

1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 2, comma 3 della Legge 20 luglio 2005 n.115 e da norme speciali che disciplinano l'utilizzo di portali e software per la presentazione, deposito e gestione dei documenti amministrativi, le domande, istanze e dichiarazioni di operatori economici

sammarinesi sono presentate e trasmesse dagli stessi all'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio unicamente nella forma del documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC) al domicilio digitale dell'ufficio, organo o gestore competente. I documenti elettronici costituenti allegati alla domanda od istanza principale, purché non contenenti dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico stesso, sono validamente presentati e trasmessi senza necessità di essere sottoscritti con firma elettronica qualificata e senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'adozione di delibere del Congresso di Stato che definiscano le tempistiche e modalità di applicazione nonché eventuali deroghe con riferimento a tipologie di operatori economici, specifici procedimenti ed attività amministrative.

Art. 14

Articolo soppresso.

Art. 15 *(Sanzioni)*

1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e limitatamente alle attività economiche la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

3. Per la sanzione di cui al comma 2 è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

4. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative indicate nell'articolo 36 bis del Decreto-Legge n.66/2020 è fissato in 60 giorni.

Art. 16

(Screening sierologico sulla forza lavoro sammarinese)

1. Al fine di sostenere l'attività lavorativa, per contenere il rischio di contagio a fronte dell'incremento della mobilità dei lavoratori, è avviato uno screening sierologico per l'identificazione di anticorpi IgM e IgG verso SARS-CoV-2, sulla forza lavoro attiva sammarinese.

2. L'attività di screening non sostituisce nessuna delle misure di contenimento già prescritte dai decreti-legge in vigore, che devono già essere state implementate nell'ambiente di lavoro, oltre ad eventuali misure incrementali adottate dall'impresa.

3. L'attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020. I criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall'ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro eventualmente incaricato.

4. L'impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all'ISS o il rifiuto alla misura definita al comma 1, da parte del lavoratore, comporta, per il medesimo, una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito, fino ad esecuzione del test che verifichi esito negativo, o in caso di ulteriore rifiuto fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19. Le assenze dal lavoro di cui al presente comma non costituiscono causa giustificativa del licenziamento.

5. A fronte dell'esecuzione del test, all'ISS viene riconosciuta, da parte del datore di lavoro, una parziale compartecipazione alla spesa della prestazione fissata in euro 15,00 cadauna.

Art. 17

(Disposizioni per i servizi socio educativi per la prima infanzia convenzionati con lo Stato)

1. Durante la chiusura dei servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, è sospeso il pagamento delle rette da parte delle famiglie sia per le strutture pubbliche che con riferimento ai posti convenzionati delle strutture private.

2. La misura del contributo dello Stato alle strutture per la prima infanzia convenzionate previsto dall'accordo di cui alla delibera del Congresso di Stato n.33 del 20 gennaio 2020 è ridefinito con riferimento al periodo di chiusura delle predette attività disposto in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Art. 18

(Norma di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 19, 5, 6, comma 2, 8, 9, comma 3, 10, 11, 14, 17, 27, 29, 33, 34 e 35 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia sino al 17 maggio 2020. Nel periodo decorrente dal 5 al 17 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all'aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto Legge n.66/2020 permangono efficaci nella loro attuale formulazione sino al 17 maggio 2020. A decorrere dal 18 maggio 2020, le norme di cui al predetto articolo 11 si applicano unicamente ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato che prestino la propria attività in settori coinvolti dalle misure e limitazioni di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 9 del presente decreto-legge. I dipendenti pubblici che permangano in regime di trattamento retributivo ridotto (TRR) anche successivamente al 18 maggio 2020, ad esclusione del personale docente della UO Scuola dell'Infanzia, hanno, tuttavia, il diritto di utilizzare eventuali congedi ordinari e recuperi orari residui dell'anno 2019 nonché congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari maturati nell'anno 2020.

3. Il termine temporale di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 previsto dall'articolo 36, comma 1 non si applica alle norme di cui agli articoli 11, comma 9, 12, 13, 15 del medesimo decreto-legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 23, 24, 24bis, 25, 30, 35bis del Decreto-Legge 20 aprile 2020 n. 66 producono effetti fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto – legge producono effetti a partire dalle ore 00.00 di martedì 5 maggio 2020 fino alle 24.00 di domenica 31 maggio 2020, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli.
2. E' facoltà del Congresso di Stato ovvero delle singole Segreterie competenti per materia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto-legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la durata del presente decreto-legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili. È prerogativa del Congresso di Stato modificare altresì le date di apertura e gli allegati connessi alle misure delle suddette attività.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93)

- a) *Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):*
1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia superiore a 37°C;
 2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 3. evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
 4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 5. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale distanza va ampliata ad almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti. Tale distanza va ampliata ad almeno 4 metri per l'attività motoria e sportiva all'aperto;
 6. è proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 8. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 9. pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol;
 10. usare la mascherina di tipo chirurgico ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
 11. usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.
- b) *Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:*
1. divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37°C o in presenza di sintomi influenzali e/o respiratori;
 2. l'ingresso ai locali delle attività è ammesso esclusivamente in assenza della sintomatologia di cui al punto 1.
 3. obbligo di indossare mascherina ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l'uso di guanti monouso per ogni operatore e controllo che ogni cliente ne sia a sua volta provvisto. Obbligo di mantenimento delle distanze;
 4. l'attività deve organizzarsi al fine di garantire che all'interno della stessa vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:
 - a. di 1 cliente ogni 40 mq ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, etc);
 - b. di 1 cliente ogni 2 metri lineari, e non più di un cliente per ogni operatore, in caso di attività ove il cliente sia tenuto a sostare (ad es. assicurazioni, sportelli in genere etc). In tali casi il distanziamento richiesto deve essere evidenziato tramite adesivi a terra con bandelle bianco/rosso o giallo/nero, e devono venire installati appositi divisori in plexiglass tra i clienti e tra i clienti e gli operatori;
 5. obbligo di segnaletica informativa all'ingresso del negozio e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
 6. sanitizzazione di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.) tra un cliente e l'altro. A tale scopo è fatto obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile con alcool o ipoclorito (a titolo esemplificativo riviste, cuscini, sedute con rivestimento in tessuto etc.);

7. permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio/trattamento, con divieto di accesso degli accompagnatori ad eccezione di figli minorenni e/o persone disabili che comunque sono sottoposti a tutte le regole di distanziamento;
8. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste all'Art. 4 del presente decreto - legge nonché all'allegato 1;
9. sanificazione dei POS smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, ed utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione.
10. i capi di abbigliamento e/o similari, provati poi resi, devono venire messi nuovamente in vendita solamente trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 2 ore;
11. al fine di evitare la diffusione del contagio, l'eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni.

ALLEGATO 2 (al Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93)

1. Licenze di commercio al dettaglio, servizi, artigianali di servizi e libere professioni

- l'ingresso dei clienti è consentito solo a seguito dell'utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l'uso di guanti monouso (la postazione di gel disinfettante posta all'ingresso del locale e/o i guanti devono essere messi a disposizione dal titolare dell'attività solo in caso di assenza del prodotto lava mani); per i clienti è obbligatorio l'uso della mascherina di tipo chirurgico
- alla postazione/banco/cassa - ove presente - la presenza di barriera di plexiglas o vetro di sicurezza stratificato con pvb oppure temperato di altezza congrua che divide il commerciante/operatore dal cliente è obbligatorio se non vi è garanzia di distanziamento di 1 m
- utilizzo obbligatorio per l'esercente/operatore della mascherina di tipo chirurgico ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l'uso di guanti monouso
- arieggiare frequentemente il locale
- sanificazione degli ambienti due volte al giorno (la sanificazione va effettuata sempre in due fasi; la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione. La disinfezione da farsi esclusivamente con l'utilizzo di prodotti di comprovata azione virucida, in particolare ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o prodotti con tenore di alcol 70% volume/volume)
- la sanitizzazione deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite: banconi, suppellettili, maniglie, vetrate, piani, etc.
- il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con disinfettante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite
- se è presente il servizio toilette, lo stesso può essere utilizzato dai clienti solamente se viene sanificato dopo ogni utilizzo con prodotti di pulizia e sanificazione ad alto potenziale sanificante, a base di cloro ipoclorito di sodio e/o alcol
- indisponibilità dell'uso dell'eventuale guardaroba

2. Servizi alle persone

Misure speciali per le attività di servizi che prevedano contatti con il cliente (ad es. centri estetici – parrucchiere – massaggiatori – fisioterapie), aggiuntive a quelle dell'Allegato 1

- a) Considerato l'alto rischio di aerosol e quello derivante dal contatto diretto, è consentito il trattamento di un solo cliente alla volta per ogni locale, a prescindere dalla sua metratura.
- b) Ogni operatore e ogni cliente ha l'obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico per tutta la durata del trattamento. Non sono consentiti servizi che non possano venire effettuati senza l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico;
- c) Ogni operatore deve sempre utilizzare guanti monouso. Per i servizi nei quali il cliente non possa indossare anch'esso i guanti monouso (ad esempio manicure), l'operatore deve prestare particolare attenzione a non portare le proprie mani sul volto, e igienizzare con regolarità, durante il trattamento, i propri guanti. Va in ogni caso sempre eseguita la sanitizzazione delle mani del cliente da trattare;

- d) Ogni singola attività deve indicare al Dipartimento prevenzione dell'ISS quali materiali non siano monouso; per essi si rende obbligatoria la sterilizzazione a 90° vapore frazionato (autoclave) e l'utilizzo di prodotti disinfettanti successivamente ad ogni trattamento/cliente (il Dipartimento prevenzione dell'ISS indicherà appositi protocolli personalizzati). È da preferire, quando possibile, l'utilizzo di materiali monouso.
- e) L'operatore deve utilizzare camici preferibilmente monouso da sostituire tra ogni cliente e quello successivo. I camici, se non monouso, devono venire lavati ad alta temperatura (90°) con prodotti disinfettanti idonei.
- f) Ogni strumento promiscuo non monouso (lettini, attrezzature, utensili) deve venire sottoposto ad accurata sanitizzazione tra un cliente e quello successivo con sostanza a base di ipoclorito di sodio-candeggina o di alcol etilico con una concentrazione tra il 60 e l'80%;
- g) Ogni cliente deve venire fornito di asciugamani e prodotti per la detersione monouso;
- h) Dopo ogni trattamento deve avvenire l'areggiamento della cabina e/o stanza esclusivamente con aria esterna. Gli impianti di trattamento dell'aria possono funzionare solo se non prevedono il ricircolo dell'aria.
- i) Nelle cabine e/o stanze di trattamento prive di finestre, al termine di un servizio che può avere prodotto aerosol o polveri fini, occorre prevedere, prima dell'accesso per utilizzi successivi, tempi adeguati per disperdere o diluire eventuali particelle possibili veicolo del virus. Successivamente è necessario procedere alla sanitizzazione completa della cabina.
- j) Tutti i servizi e le prestazioni che non possono venire effettuate indossando la mascherina chirurgica (ad es. taglio della barba, lavaggio dei capelli, trattamenti viso ecc.) sono interdetti fino a nuova disposizione.

Per sanitizzazione si intendono le due fasi di sanificazione, ovvero la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione. La disinfezione è da farsi esclusivamente con l'utilizzo di prodotti di comprovata azione virucida, in particolare ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o prodotti con tenore di alcol 70% volume/volume)

Ogni attività deve redigere ed applicare delle procedure che riguardino tutte le misure da mettere in atto durante l'esercizio, che riguardino in particolare:

- a) le pulizie, indicando chi le svolge, le tempistiche e periodicità, le modalità, i prodotti utilizzati tenendo conto delle indicazioni per le pulizie emesse dal Dipartimento Prevenzione in data 29 aprile 2020;
- b) i DPI, le accortezze messe in atto in relazione all'emergenza, le modalità di svestizione riguardanti i DPI per evitare il contatto con gli stessi.

3. *Attività sanitarie e socio-sanitarie*

1. I Direttori Sanitari/Tecnici delle strutture devono definire le modalità operative, che devono essere specifiche per ogni tipo di struttura, per lavorare in sicurezza e per prevenire il diffondersi del COVID-19,
2. Le procedure devono essere inviate al Commissario Straordinario, al Dipartimento Prevenzione per le rispettive valutazioni e competenze.
3. Le procedure di cui al comma 2 devono essere inviate, altresì, all'Authority Sanitaria cui è demandata l'autorizzazione alla riapertura stante la verifica della documentazione di cui al comma 1, e solo successivamente alla sottoposizione degli operatori di tali strutture a test sierologico e, in caso di esito positivo, di test molecolare.

4. *Attività di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari*

Ristoranti, pizzerie, self service e pub con prevalente servizio al tavolo

- si indica come preferibile l'ingresso dei clienti ai locali dietro prenotazione. In caso di non prenotazione, l'esercente valuterà la disponibilità di spazi adeguati per garantire il distanziamento necessario tra gli ospiti;
- dovrà essere predisposta, all'entrata del locale e nell'area toilette, una postazione di gel disinfettante;
- si indica di estendere l'orario della fruizione del servizio di ristorazione per favorire l'afflusso della clientela;
- all'ingresso del locale dovrà essere collocata una cartellonistica informativa di sicurezza generale;
- è necessario rimuovere, in caso di presenza di aree comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile e non in grado di sopportare cicli di pulizia quotidiana, come ad esempio cuscini decorativi, riviste ed altri elementi non necessari;
- la sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo, sempre nel rispetto del distanziamento di 1 m tra le persone;
- i clienti vengono fatti accomodare ai tavoli per nucleo familiare/congiunti o, in caso diverso, fatti accomodare nel rispetto del distanziamento richiesto. In caso di gruppi di persone, il capogruppo sarà tenuto alla sottoscrizione di apposita autocertificazione per l'utilizzo di un solo tavolo;
- i tavoli e le sedie devono essere igienizzati ad ogni cambio cliente;
- il locale deve essere frequentemente arieggiato;
- tutto il personale sarà dotato di mascherine e guanti per la prestazione della propria opera;
- la biancheria di sala usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito;
- i tovaglioli e tutta la mise en place dovrà essere portata al tavolo solo a seguito dell'arrivo del cliente e nulla deve essere lasciato sul tavolo;
- dopo ogni servizio dovranno essere pulite e disinfettate anche tutte le superfici della sala, della cucina, dei banconi e delle altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie;
- evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
- si indica di consegnare sempre il conto direttamente al tavolo;
- si consiglia l'adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si igienizzano i menu dopo ogni uso;
- per le specifiche attività di self service, le stesse potranno avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display); se a buffet display, gli ospiti dovranno entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio sarà effettuato da personale con relativi DPI e non self service da parte dei clienti. Eliminare dai banconi tutto quanto possa essere a utilizzo comune (ad es. arachidi, salatini ecc.);
- per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) dovranno essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature (60/70°), oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo;
- l'esercente organizza, direttamente o tramite la propria categoria di rappresentanza, una formazione ad hoc in merito a:
 - modalità di accesso al locale;
 - modalità di gestione dei fornitori e dei clienti;
 - pulizia e sanificazione nel locale;
 - precauzione igieniche sanitarie;

- rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
 - il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o precedentemente lavato a 90° con detergente; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite
 - il servizio igienico è presidiato per la maggior parte dell'orario di effettuazione del servizio di sala da addetti alla pulizia che provvedono a garantire un uso corretto dei servizi igienici ed al fine di provvedere alla sanificazione
 - all'interno di ogni area wc saranno presenti spray igienizzanti e carta monouso per l'igienizzazione del wc prima e dopo l'uso
 - si consiglia l'utilizzo di asciugamani e salviette monouso nell'area dei lavabo
 - i fornitori esterni dovranno seguire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate dove possibile, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e la clientela

Bar, piadinerie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari

- dovranno essere predisposte, sia all'entrata dei locali come pure nella zona del bancone/cassa e nell'area toilette, postazioni di gel disinfettante
- alla postazione/banco/cassa la presenza di barriera di plexiglas o vetro di sicurezza stratificato con pvb oppure temperato di altezza congrua che divida il commerciante/operatore dal cliente è obbligatorio se non vi è garanzia di distanziamento di 1 m
- è permesso lo stazionamento ai tavoli solo per consumare i prodotti acquistati per il tempo necessario. I tavoli e le sedie vanno sanitizzati prima e dopo l'utilizzo della clientela;
- è vietato l'uso di slot machine e giochi vari di intrattenimento
- è necessario rimuovere qualsiasi oggetto non sanitizzabile e non in grado di sopportare cicli di pulizia quotidiana, come ad esempio cuscini decorativi, riviste, quotidiani ed altri elementi non necessari
- utilizzo obbligatorio da parte del personale dei guanti monouso da sanitizzare successivamente alla vestizione e dopo ogni manipolazione di materiale potenzialmente sporco e della mascherina di tipo chirurgico
- non è consentita la consumazione al banco; anche gli acquisti di prodotti direttamente alla cassa devono essere consumati all'esterno del locale
- il servizio potrà essere fornito solamente ai tavoli
- i tavoli devono essere disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo, sempre nel rispetto del distanziamento di 1 m tra le persone
- arieggiare frequentemente il locale
- sanificazione di tavoli e sedie ad ogni cambio di cliente
- al termine della giornata lavorativa dovranno essere pulite e disinfettate anche tutte le altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie
- evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray
- per il lavaggio delle stoviglie dovranno essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature, oltre all'ausilio di detersivi ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo
- indisponibilità dell'uso di appendiabiti
- il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o precedentemente lavato a 90° con detergente; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite

- se è presente il servizio toilette, lo stesso può essere utilizzato dai clienti solamente se viene sanificato dopo ogni utilizzo con prodotti di pulizia e sanificazione ad alto potenziale sanificante, a base di ipoclorito di sodio e/o alcol
- segnaletica informativa all'ingresso del locale
- gli ingressi dovranno essere contingentati in base ai clienti presenti ai tavoli; se non vi è posto a sedere i clienti devono attendere all'esterno
- Evitare l'utilizzo di impianti di trattamento d'aria a ricircolo.

5. *Strutture ricettive*

- Piano d'Azione: ogni struttura dovrà predisporre un Piano d'Azione che tenga conto degli spazi della struttura, dei punti sensibili di aggregazione e del contatto fra il pubblico, delle possibili problematiche per ogni settore o comparto, con l'elenco delle zone più a rischio (ascensori, corrimani, tavoli, sedute, interruttori superfici, etc.) e le conseguenti azioni di prevenzione e sanificazione. Il Piano d'Azione potrà essere redatto dal Titolare, dall'RSPP o da altro soggetto qualificato dallo stesso designato.
- Log book: ogni struttura deve avere un registro delle azioni dove vengono indicate le azioni di sanificazione giornaliere effettuate per ogni reparto.

Formazione

Il Titolare organizza:

- una formazione ad hoc in merito a:
 - modalità di accesso in azienda;
 - modalità di gestione dei fornitori e dei clienti;
 - pulizia e sanificazione nella struttura ricettiva e della postazione di lavoro;
 - precauzioni igieniche sanitarie;
 - rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - controllo/gestione degli spazi comuni;
 - gestione di una persona sintomatica in azienda.
- briefing informativi periodici di aggiornamento.

- al fine di evitare assembramenti e limitare la fruizione contemporanea del personale nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, etc.) è limitata la presenza e, dove possibile, sono regolamentati i flussi con percorsi dedicati. Se possibile, saranno favoriti turni di lavoro con orari scaglionati di ingresso/uscita.

Fornitori

- per l'accesso di fornitori esterni saranno individuate nel Piano d'Azione le adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate dove possibile, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e la clientela

Aziende esterne di servizi

- sarà ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, con riferimento alle aziende di servizi (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi saranno informati su tutte le regole adottate dalla struttura ricettiva in materia di riduzione dei rischi da contagio COVID19 a cui dovranno sottostare

Attività di informazione

- dovranno essere strutturati appositi cartelli/avvisi e dépliant informativi (comportamenti da tenere, riconoscimento dei sintomi, etc.) posti nei luoghi maggiormente visibili e di transito nella struttura

Pulizia generale della struttura

- viene garantita la ventilazione periodica di tutti i locali e gli ambienti, sia quelli frequentati dai clienti come pure quelli frequentati dai dipendenti
- particolare attenzione sarà data alla pulizia e sanificazione degli oggetti che maggiormente vengono a contatto con le persone quali corrimani, maniglie, interruttori, sedute, tavoli, superfici, etc. prevedendo un'attività di pulizia e igienizzazione intensificata (almeno 2 volte al giorno)
- ad ogni fine turno sarà garantita la pulizia e la sanificazione delle postazioni e delle strumentazioni di lavoro degli uffici e dei vari reparti produttivi della struttura ricettiva (tastiere, schermi touch, mouse, etc.)
- nelle operazioni di pulizia e sanificazione, la struttura ricettiva assicurerà l'utilizzo di prodotti di pulizia ad elevato contenuto sanificante, come previsto dalla normativa vigente, prevedendo quando possibile l'utilizzo di materiali per la pulizia usa e getta e/o panni e materiali non assorbenti (consigliato microfibra)
- tutti i dipendenti devono essere muniti di mascherine facciali e guanti (monouso)
- utilizzare sacchetto per rifiuti a rischio biologico o in alternativa un doppio sacchetto
- il personale delle pulizie sarà munito di dispositivi di protezione personale come mascherina, guanti e di quanto ritenuto necessario dal Titolare per ridurre il rischio di contagio. I DPI devono essere indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati e ai relativi rischi.
- qualora l'attività di pulizia e sanificazione imponga di lavorare a una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, il personale sarà munito di mascherine e di altri dispositivi di protezione ritenuti necessari per ridurre il rischio di contagio (quali ad esempio guanti, occhiali, cuffie, camici, etc.)
- saranno inoltre collocati dispenser e prodotti igienizzanti per le mani in ogni luogo di passaggio per favorire l'igiene frequente delle mani di tutte le persone presenti nella struttura
- evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray
- si dispone inoltre la sanificazione ed il trattamento dell'acqua per acqua sanitaria, sanificazione e pulizia periodica costante dei filtri di riscaldamento e aria condizionata, corretto funzionamento della ventilazione; il corretto funzionamento delle lavastoviglie, delle lavatrici, dei sistemi automatici di dosaggio prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione, come da specifiche indicazioni del Dipartimento Prevenzione dell'ISS

Ricevimento: la reception deve:

- posizionare in maniera visibile cartellonistica informativa di sicurezza generale, inclusi il numero di emergenza del centro Covid19 messo a disposizione dall'ISS
- disporre la barriera di plexiglas o vetro di sicurezza stratificato con pvb oppure temperato di altezza congrua che divide il receptionist dall'ospite è obbligatoria se non vi è garanzia di distanziamento di 1 m
- utilizzare cesto/box chiuso per la consegna delle chiavi/schede magnetiche da parte dell'ospite in partenza
- avere a disposizione termometro a infrarossi frontale per misurare la temperatura corporea
- avere a disposizione mascherine e guanti per clienti che ne arrivassero sprovvisti
- sanificare le chiavi/schede magnetiche delle stanze ad ogni cambio ospite
- sanificare il banco della reception ad ogni passaggio di cliente/nucleo familiare

Check in e check out:

- le operazioni di registrazione in ingresso ed in uscita saranno effettuate il più possibile in maniera digitale o per via telefonica, in modo da ridurre sul posto i tempi di sosta della clientela
- in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo/capofamiglia a fare da tramite per la procedura di un unico check in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception
- si indica di favorire e stimolare il check in on line preventivo e la fotografia dei documenti da smart phone o altri device
- per la movimentazione dei bagagli è d'obbligo l'utilizzo dei guanti

- sottoscrizione, da parte del cliente, di apposita dichiarazione di buono stato di salute, coesistenza per motivi familiari nelle stesse camere e nei tavoli per la ristorazione/colazione
- il parcheggio dell'eventuale autovettura deve preferibilmente essere effettuato dall'ospite. Se ciò non è possibile, prima di accedere all'autovettura l'addetto al parcheggio deve indossare i guanti e la mascherina di tipo chirurgico, areare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta

Ristorazione/colazione e bar

- dovrà essere predisposta, all'entrata del ristorante/sala colazione ed in immediata prossimità del banco bar, una postazione di gel disinfettante
- si indica di estendere l'orario della fruizione del servizio di ristorazione e colazione per favorire un afflusso diluito della clientela
- la sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo, sempre nel rispetto del distanziamento di 1 m tra le persone
- i tavoli e le sedie devono essere igienizzati ad ogni cambio cliente
- la consumazione diretta al bar da parte dei clienti non è permessa
- dopo ogni servizio dovranno essere pulite e disinfettate anche tutte le superfici del buffet e le altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie
- per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) dovranno essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature, oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo
- le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati coprimacchia, è sufficiente sostituire questi ultimi
- la biancheria usata di sala deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito
- i tovaglioli e tutta la mise en place dovrà essere portata al tavolo solo a seguito dell'arrivo del cliente e nulla deve essere lasciato sul tavolo
- i clienti vengono fatti accomodare ai tavoli per nucleo familiare o per camera
- per la colazione si consiglia di adottare tovagliati e tovaglioli monouso
- il servizio colazione potrà avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display)
- nel servizio colazione a buffet display, gli ospiti dovranno entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio sarà effettuato da cuochi o personale con relativi DPI e non self service da parte dei clienti
- i macchinari presenti in sala ristorante per il servizio colazione (macchine bevande, macchine caffè, etc.) dovranno essere pulite e disinfettate dopo ogni servizio

Camere

- in ogni piano (in prossimità delle scale e/o dell'ascensore) deve essere predisposta una postazione di gel disinfettante
- durante la pulizia della camera l'ospite non deve essere presente
- prima di iniziare la pulizia della stanza si provvederà ad arieggiare il locale
- dovranno essere usati prodotti di pulizia e sanificazione per le superfici ad alto potenziale sanificante, a base di cloro e/o alcol
- il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o precedentemente lavato a 90° con detergente; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite
- la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite, quali comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, amenities, telefono, telecomando, maniglie e pulsantiere, armadi e cassetti, cassette di sicurezza, etc.

- è opportuno evitare di dotare le stanze di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani, come pure è altresì consigliabile rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari (ad esempio riviste, etc.)
- se è presente il frigorifero, ad ogni cambio dell'ospite bisogna pulire le confezioni integre presenti nel frigorifero; pulire internamente ed esternamente il frigorifero
- il cambio giornaliero della biancheria dovrà evitare innalzamento di polvere nell'aria
- la biancheria usata verrà collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito
- sono consigliate altre forme di sanificazione utili a ridurre il rischio batteriologico dell'ambiente

Ascensore

- dovranno essere posizionati cartelli ed avvisi per sensibilizzare gli ospiti all'utilizzo salutare delle scale in alternativa all'ascensore
- l'ingresso in ascensore deve essere regolamentato per nucleo familiare, per componenti camera o singolo cliente

Ampliamento delle misure per strutture all'aria aperta-campeggi

Ad integrazione delle misure già indicate, per quanto attiene alle strutture ricettive plein air, vengono definite le seguenti ulteriori misure:

- o possono accedere alla struttura solo ospiti con regolare registrazione
- o tutti gli ospiti devono indossare un braccialetto identificativo, al fine di facilitare l'attività di sorveglianza
- o eventuali visite giornaliere da parte di esterni a clienti alloggiati in struttura sono consentite previa accettazione dagli stessi delle medesime procedure attivate per i clienti regolarmente alloggiati
- o le aree ecologiche ed i bidoni dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e sanificati nei punti di contatto
- o dovrà essere predisposta, all'entrata di ogni area ecologica, una postazione di gel disinfettante
- o per quanto riguarda i servizi igienici comuni, ogni struttura definirà le proprie policy all'interno del Piano d'Azione, nel rispetto delle norme di igienizzazione e distanziamento e fermo restando che successivamente ad ogni utilizzo, e prima di quello successivo, va effettuata la sanitizzazione
- o le attività commerciali, i bazar, i supermercati, i ristoranti, i bar e qualsiasi ulteriore servizio fornito all'interno della struttura devono rispettare le misure individuate e previste per il rispettivo settore

Per quanto riguarda l'adozione delle misure di sicurezza delle strutture ricettive relative all'igiene degli impianti di acqua potabile e degli impianti di trattamento dell'aria si rimanda alle specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento Prevenzione dell'ISS.

Gestione dei casi di Covid-19

Procedure da seguire nel caso in cui una persona all'interno della struttura ricettiva (ospite, dipendente/collaboratore, etc.) presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie).

Dipendente

- comunicazione immediata alla Direzione
- interruzione immediata dell'attività lavorativa
- obbligo di contatto immediato con l'Autorità sanitaria, da parte della struttura
- in aggiunta alle normali attività di pulizia, procedere ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni frequentati dalla persona sintomatica
- in attesa dell'arrivo dei sanitari, il dipendente deve:

- essere isolato in apposita stanza o ambiente isolato con porta chiusa e adeguata ventilazione naturale
- indossare una mascherina chirurgica
- ridurre al minimo i contatti con altre persone
- eliminare direttamente, in un sacchetto impermeabile, i fazzoletti di carta utilizzati (il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso)
- se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e chiedere immediata assistenza medica, seguendo le istruzioni

Ospite

- separare il cliente dalle altre persone ad una distanza di almeno 2 metri
- procedere immediatamente al suo isolamento (in stanza o altro locale chiuso) ed alla dotazione di una mascherina di tipo chirurgico
- avvertire le Autorità sanitarie competenti per la presa in carico del caso
- procedere al check out del soggetto sintomatico
- collaborare con le Autorità sanitarie locali nell'individuazione dei "contatti stretti", al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena, quali:
 - la persona che ha fornito assistenza diretta alla persona contagiata senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - la persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni della persona contagiata (ad esempio, ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - le persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con il contagiato (ad esempio, una stretta di mano)
 - le persone che hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) ovvero si sono trovate in un ambiente chiuso (ad esempio, un veicolo o una stanza chiusa) con la persona contagiata per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
 - le persone che hanno soggiornato nella stessa stanza o unità abitativa in cui ha soggiornato la persona contagiata
 - la struttura potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
 - in aggiunta alle normali attività di pulizia, si dovrà procedere ad una sanificazione straordinaria della stanza e degli ambienti/aree comuni frequentate dalla persona sintomatica.

Nello specifico:

- completa pulizia della stanza con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzata: si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% per i pavimenti, di ipoclorito di sodio 0,5% per le altre superfici, e il rispetto delle due fasi di pulizia e poi disinfezione
- per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro
- vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti
- la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° C e detersivo
- qualora non sia possibile il lavaggio a 90° C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio
- tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa gli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine di protezione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe)
- al termine delle operazioni, seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (svestizione)

- dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto

Kit

Presso la reception dovrà essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi:

- mascherine chirurgiche
- protezione facciale
- guanti (usa e getta)
- grembiule protettivo (usa e getta)
- tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza
- copriscarpa con gambale
- disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti
- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico oppure doppio sacchetto

Ospiti non coinvolti

- la Direzione, d'intesa con l'Autorità sanitaria, valuterà le modalità di eventuale informazione degli ospiti non coinvolti

ALLEGATO 3 (al Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93)

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino adotta il seguente Regolamento inerente l'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- punti vendita di generi alimentari;

previa compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando l'esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività di consegna deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.

L'elenco deve essere conservato ed esibito alle forze dell'ordine o agli Uffici preposti in caso di controllo.

Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre all'indirizzo: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*.

Qualora l'ISS rilevi che il servizio venga svolto da un soggetto autorizzato in maniera non efficace per le esigenze della popolazione, in termini di continuità e/o fruibilità dell'attività di consegna a domicilio, può procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

§ Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);

§ Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;

§ Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;

§ Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);

§ Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti;

§ Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.

Art. 6

L'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività ed applicare le relative sanzioni amministrative.

ALLEGATO 4 (al Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93)

- Supermercati
- Discount di alimentari o di prodotti per la sanificazione
- Punti vendita di generi alimentari
- Punti vendita di generi di alimentari per animali
- Commercio al dettaglio di carburanti
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati codici Ateco 47.78.20-47.74.00-47.74.01
- Farmacie omeopatiche
- Farmacie veterinarie
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
- Edicole, tabacchi e punti vendita di sigarette elettroniche;
- Attività di logistica essenziali per le attività di cui sopra;
- Attività di servizi ed impianti di telecomunicazioni essenziali per le attività di cui sopra e della pubblica amministrazione erogate da esercenti muniti esclusivamente di licenza di commercio all'ingrosso e/o di servizi.

ALLEGATO 5 (al Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER DATORE DI LAVORO

* * *

Il sottoscritto _____, cittadino
_____, nato a _____ il _____, codice
I.S.S./fiscale _____ residente a _____ in
_____ N. _____

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale
responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di
lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell'ingresso in azienda redatti sulla base
delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da
Covid-19 (Coronavirus)"-----

-----D I C H I A R A -----

Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi
sul luogo di lavoro;-----

Il sottoscritto dichiara inoltre, a nome proprio e per conto dei propri conviventi, di essere a
conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela
della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le
finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione
Dell'emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"-----

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Repubblica di San Marino addì _____

Firma del dichiarante in forma estesa
